

## Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. (Carta di soggiorno per cittadini stranieri)

Dall'8 gennaio 2007, la carta di soggiorno per cittadini stranieri è stata sostituita dal **permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo**.

Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo **indeterminato** e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni. La domanda va presentata presso gli [uffici postali](#) oppure, senza utilizzare il kit, ci si può recare presso i Comuni (pdf 13 KB) che offrono questo servizio o presso i Patronati (pdf 2 MB).

Alla domanda è necessario allegare:

- copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
- copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all'importo annuo dell'assegno sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;
- certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
- un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
- copie delle buste paga relative all'anno in corso;
- documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
- bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (? 27,50)
- contrassegno telematico da ? 14,62

Il costo della raccomandata è di ? 30.

Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

La richiesta può essere presentata anche per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, figli maggiorenni a carico che non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico.

Per ottenere il permesso CE anche per i familiari, oltre ai documenti elencati sopra, è necessario:

- avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La documentazione proveniente dall'estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dall'autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero;
- il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana. (Le modalità di svolgimento saranno definite con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Istruzione).

Con il **permesso di soggiorno CE** è possibile:

- entrare in Italia senza visto;
- svolgere attività lavorativa;
- usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione;
- partecipare alla vita pubblica locale.

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno CE, rilasciato da altro Stato membro, può rimanere in Italia oltre i 3 mesi, per:

- esercitare un'attività economica come lavoratore regolare;
- frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
- soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento (reddito superiore al doppio dell'importo minimo previsto per l'esenzione della spesa sanitaria) e stipulando un'assicurazione sanitaria per l'intero periodo del soggiorno.

In questo caso lo straniero titolare ottiene un permesso di soggiorno mentre ai **familiari** verrà rilasciato un permesso di soggiorno per **motivi di famiglia**.

### **Divieti e revoche**

Non è possibile richiedere il permesso di soggiorno CE nei seguenti casi:

- per motivi di studio o formazione professionale e ricerca scientifica;
- per soggiorni a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
- per asilo o in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato;
- per possesso di un permesso di soggiorno di breve durata;
- ai diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale.

Il permesso di soggiorno CE è revocato:

- se acquisito fraudolentemente;
- in caso di espulsione;
- quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
- in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di **12 mesi** consecutivi;
- in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a **6 anni**.

17-11-2007